LA PARTECIPAZIONE SINODALE AL GOVERNO DELLA CHIESA

PROBLEMI CIRCA GLI ORGANI SINODALI CON POTERE DI GOVERNO

I. Nozioni preliminari: — 1. Sinodalità. — 2. Governo. — 3. Partecipazione. — II. Organi sinodali di potere: — 1. Nel diritto latino: a) i concili particolari; b) le conferenze episcopali. — 2. Nel diritto orientale: a) organi consultivi; b) organi con potere di governo. — III. Atti necessari di organi sinodali di potere e la loro mancanza: — 1. I concili. — 2. Organi sinodali orientali. — 3. Le conferenze episcopali. — IV. Conclusione.

I. Nozioni preliminari.

1. Sinodalità.

Negli ultimi decenni, la categoria della sinodalità è stata usata con diversi significati nella letteratura canonistica. Seguendo la convincente scelta terminologica di Georges Chantraine possiamo comprendere il termine sinodalità nel senso più esteso della collegialità, di cui parla il Concilio Vaticano II (¹). Non si tratta quindi sempre della collegialità effettiva nel senso stretto, che presuppone necessariamente atti giuridici collegiali del collegio dei Vescovi (²). Ma si tratta piuttosto spesso di atti più o meno collettivi di gruppi di Ve-

⁽¹⁾ G. CHANTRAINE, Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?, in La Synodalité La participation au gouvernement dans l'E'glise = L'année Canonique Hors série I, Paris 1992, 55.

⁽²⁾ Cf. W. AYMANS, Kollegium und kollegialer Akt im kanonischen Recht. Eine rechtsbegriffliche Untersuchung insbesondere aufgrund des Codex Iuris Canonici (Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung 28), München 1968, 88-93.

^{4.} Ius Ecclesiae -1998.

scovi o di altri sacerdoti radunati da varie Chiese particolari o rimanenti all'interno di una sola Chiesa particolare (3). Eugenio Corecco ha costatato persino una analogia tra la dimensione sinodale del ministero episcopale e la struttura sinodale del presbiterio (4). Alcuni autori parlano anche della sinodalità dei fedeli facendo riferimento alle diverse forme della creazione del *consensus fidelium* (5). Possiamo ammettere senza grosse difficoltà anche questo ampio significato della parola sinodalità.

Per quanto riguarda il senso più stretto della sinodalità sembra ben fondata la scelta terminologica di quelli che riferiscono questa parola esclusivamente alle assemblee composte essenzialmente da Vescovi e che costituiscono una espressione della collegialità episcopale, almeno di quella affettiva (6).

2. Governo.

Malgrado il significato così ampio della sinodalità, nel presente discorso, rispettando il titolo che ci è stato assegnato, dobbiamo occuparci soltanto di quelle forme della sinodalità che sono collegate con l'esercizio della potestà di governo. Tale potestà dobbiamo però considerarla nelle sue tre funzioni, cioè come potere esecutivo, giudiziario e legislativo. Per osservare i limiti di questo discorso non è possibile soffermarci su ogni forma istituzionale che abbia qualche relazione con le funzioni di governo, ma è doveroso restringerci all'esame degli organi governativi. Non ci occupiamo quindi in questa sede di organi pur esprimenti la collegialità episcopale, ma sprovvisti di potestà di governo, come sono il sinodo dei Vescovi e i consigli delle conferenze episcopali o le assemblee continentali dei Vescovi (7).

⁽³⁾ Cf. W. AYMANS, Das synodale Element in der Kirchenverfassung (Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung 30), München 1970, 17-18; Id., Kirchenrechtliche Beiträge zur Ekklesiologie (Kanonistische Studien und Texte 42), Berlin 1995, 169 («'Synodalität' kann auch Formen umfassen, die in ihrer rechtlichen und praktischen Verwirklichung der Synode nachgebildet sind und gewisse Ähnlichkeiten mit dem Rechtsinstitut 'Synode' aufweisen »).

⁽⁴⁾ E. CORECCO, Ontologia della sinodalità, pro manuscripto 12; cf. CHANTRAINE, Synodalité 64.

⁽⁵⁾ G. Philips, La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione Lumen Gentium, Milano 1989, 153-159; CHANTRAINE, Synodalité 66-67.

⁽⁶⁾ Cf. Aymans, Kirchenrechtliche Beiträge zur Ekklesiologie 176-177.

⁽⁷⁾ Cf. per es. R. Puza, Die Bischofssynode und die Zusammenschlüsse der

3. Partecipazione.

Come è risultato chiaro già in sede di preparazione dell'attuale canone 129, § 2, i laici possono cooperare nell'esercizio della potestà di governo, ma si evita l'affermazione che essi possano anche partecipare a quella potestà (8). Rispettando questa distinzione (il cui significato preciso tuttora non è stato sufficientemente chiarito) dobbiamo limitarci all'esame degli organi che esercitano un vero e proprio potere di governo rinunciando alla presentazione della vasta problematica degli organi consultivi nella diocesi e a livello interdiocesano.

Il problema più attuale a proposito di questi organi governativi sinodali della Chiesa consiste nella discontinuità del loro funzionamento e soprattutto nel fatto che il diritto li riveste di responsabilità per certe azioni, mentre essi possono mancare completamente o essere impediti nella loro attività. L'attività sinodale infatti richiede molti elementi e molte condizioni e perciò è molto esposta all'effetto delle diverse circostanze che impediscono il suo regolare svolgimento. Per tutti questi motivi, in quello che segue cerchiamo di identificare i principali organi sinodali di governo, cioè quelli rivestiti di vero potere di governo. Questi organi sinodali sono intesi nel senso principale del termine, cioè sono soltanto quegli organi che realizzano la cooperazione sinodale tra i Vescovi. Rinunciamo invece all'esame di organi analoghi esprimenti la collaborazione tra altri chierici o tra i fedeli laici. Dopo di questo cercheremo di rintracciare quegli atti necessari per la vita della Chiesa che devono essere posti da tali organi sinodali. Questa analisi vuole anche rispondere al quesito: chi è competente di porre gli atti in questione nel caso di inerzia degli organi sinodali competenti o in mancanza dei medesimi?

II. Organi sinodali di potere.

Se prescindiamo dal concilio ecumenico che, pur essendo un organo sinodale, non soltanto partecipa all'esercizio del potere di go-

Bischofskonferenzen, in Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der «Synodalität» in der Katholischen Kirche, Hrsg. R. Puza-A.P. Kustermann (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat 44), Freiburg/Schweiz 1996. 31-66.

⁽⁸⁾ Cf. per es. Communicationes 14 (1982) 148.

verno, ma come organo eminente del funzionamento del Collegio dei Vescovi, dispone di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale (cf. can. 336), possiamo dire che i principali organi sinodali episcopali che partecipano al potere di governo sono tutti di livello intermedio tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale. Si tratta quindi di organi interdiocesani.

1. Nel diritto latino.

Nel diritto della Chiesa latina gli organi sinodali interdiocesani rivestiti da vero potere di governo sono i concili particolari e le Conferenze Episcopali (9).

a) I concili particolari.

I diversi tipi di concili particolari.

Il Capitolo III della Parte II del Libro II del Codice di Diritto Canonico è dedicato ai "concili particolari" (De conciliis particularibus). Anche se il Codice non offre una definizione del concilio particolare in genere, secondo la tradizione canonica, il concilio particolare è un vero concilio composto da Vescovi, il quale però - non essendo ecumenico — non rappresenta l'intero Collegio dei Vescovi e non è per conseguenza soggetto di potestà piena e suprema su tutta la Chiesa. Il Codice distingue due tipi di concili particolari: il concilio plenario, il quale è competente per tutte le Chiese particolari di una Conferenza dei Vescovi (can. 439, § 1); e il concilio provinciale che serve per le diverse Chiese particolari di una provincia ecclesiastica (can. 440, § 1). Se i confini di una provincia ecclesiastica coincidono coi confini di una nazione, il concilio provinciale, circa la sua convocazione, è retto dalla norma valida per i concili plenari, cioè per la sua convocazione è necessaria l'approvazione della Santa Sede (can. 439, §2).

Anche se in base alla storia dei concili — malgrado le difficoltà della terminologia e della tipologia — sia ben conosciuta la figura dei concili particolari diversi dai due tipi menzionati nel Codice (il concilio plenario e quello provinciale), essendo stati convocati nell'antichità concili anche senza tener conto dei confini provinciali o per più provincie o per una dioikesis o per una regione ancor più vasta

⁽⁹⁾ Per questa limitazione del cerchio di tali organi vedi per es. AYMANS, Das synodale Element 19-64.

o persino per l'intera parte occidentale (per es. Arles 314) od orientale dell'Impero (10) o con un carattere del tutto speciale come i concili romani, la legislazione attuale non tiene presente queste forme. Anzi, essa restringe la nozione — più ampia ancora nel can. 281 del Codice Pio-Benedettino che comprendeva in questa categoria tutti i concili che radunavano i Vescovi di più province (11) — ai concili che comprendono i Vescovi di una sola conferenza episcopale (12). In questo contesto — come insegna la prassi dei pochi concili plenari degli ultimi anni — può trattarsi non soltanto del territorio di una conferenza episcopale tipica, ossia nazionale (cf. can. 448, § 1), ma anche del territorio di conferenze regionali come le Marche o la Sardegna, anche se queste conferenze non hanno tutti i diritti di una conferenza episcopale descritta nel Codice (13). Eppure, i concili particolari che non sono né provinciali né plenari non sembrano né illeciti né impossibili secondo il diritto canonico vigente. Se fosse ragionevole, da un punto di vista pastorale, radunare veri concili particolari diversi da quelli menzionati nel Codice (per es. un concilio continentale) bisognerebbe però tener presente che all'analogia del concilio plenario (cf. can. 19) sarebbe necessario il permesso previo

⁽¹⁰⁾ Cf. per es. Conc. Constantinopol. a. 381, can. 6; J. GAUDEMET, L'Église dans l'Empire Romain (IV^e-V^e siècles) (Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident III), Paris 1958, 452-454; ID., Église et dité. Histoire du droit canonique, Paris 1994, 117; Concilia Galliae. A.314-A.506, ed. C. Munier (Corpus Christianorum, Ser. Lat. 148), Turnholti 1963, 14-22.

⁽¹¹⁾ E. Tejero, Comentario, al can. 439, in AA.VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Dir. A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña, II, Pamplona 1996, 921.

⁽¹²⁾ Per la storia della discussione sulla restrizione della nozione codiciale del concilio plenario vedi Communicationes 12 (1980) 246-254; 17 (1985) 97-98; R. METZ, Les conciles nationaux, pléniers ou régionaux, in Le droit et les institutions de l'Église catholique latine, de la fin du XVIIIe siècle à 1978. Organismes collégiaux et moyens de gouvernement (Histoire de droit et des institutions de l'Eglise en Occident XVII), Paris 1983, 127-128; ID., Concile national, concile plenier, concile régional, in Raccoltà di scritti in onore di Pio Fedele, Dir. G. Barberini, I, Perugia 1984, 552; J.I. Arrieta, Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular, in Ius Canonicum 24 (1984) 620-623; Tejero, Comentario, al can. 439 922.

⁽¹³⁾ Cf. J.B. D'ONORIO, Les Conciles particuliers après dix ans d'application du Code de droit canonique de 1983, in Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, 595-596.

94 péter erdő

della Santa Sede (cf. can. 439) (14). Tale permesso lo dovrebbe richiedere, sempre secondo l'analogia del concilio plenario, quell'organo — anche se consultivo — che rappresenta i Vescovi della regione (diverso dalla conferenza episcopale regionale, perché se vi fosse una tale conferenza, si potrebbe parlare già in un qualche significato di un concilio plenario), o le conferenze episcopali del continente o della vasta zona in questione (per es. CCEE, CELAM). Se tale organo non esistesse, bisognerebbe trovare un'altra forma di consultazione per colmare la lacuna della legge. Tuttavia, un tale gruppo di Vescovi — diversamente dai Vescovi di una provincia o di una conferenza episcopale (cf. cann. 439, § 1; 440, § $\bar{1}$) non avrebbe il diritto di decidere sulla convocazione del concilio particolare. La competenza attuale del concilio particolare, che prevede anche la legislazione con il voto della maggioranza e senza l'unanimità, presuppone infatti la partecipazione dell'Autorità Suprema della Chiesa. Tale partecipazione è data per i concili plenari e provinciali dalla normativa stessa del Codice. Per gli eventuali altri concili particolari l'aspetto governativo della comunione universale dovrebbe esprimersi succesivamente, in quanto tali gruppi di Vescovi non sembra che possano decidere sulla celebrazione di un concilio, ma pare che debbano chiedere come grazia il consenso previo o la convocazione stessa da parte dell'Autorità Suprema della Chiesa. Quest'ultimo provvedimento significa ben più di una mera approvazione da parte della Sede Apostolica, prevista per la convocazione dei concili plenari (cf. can. 439, § 1), perché da questo atto dell'autorità suprema dovrebbero scaturire anche le competenze governative di un eventuale concilio di questo genere.

Nel caso del tutto speciale in cui si trattasse di un concilio dell'intera Chiesa latina, sarebbe evidente che tale concilio dovrebbe esser convocato dal Romano Pontefice, unico organo personale governativo competente su tutta quella parte della Chiesa. Sarebbe difficile trovare qualche limitazione per il potere del Romano Pontefice come organo superiore di tutta la Chiesa latina, essendo lo stesso Pontefice anche soggetto della suprema, piena, immediata e universale potestà su tutta la Chiesa (cf. can. 331). In questo contesto il pri-

⁽¹⁴⁾ Per il fatto che l'approbante Apostolica Sede del can. 439, § 1 significa un permesso previo alla celebrazione vedi per es. O. Stoffel, in Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Hrsg. von K. Lüdicke, Essen 1985 ss., 439/1-2.

mato pontificio sembra infatti assorbire le possibili funzioni di un cosidetto patriarcato d'Occidente (15).

La potestà dei concili particolari.

Dei concili particolari il Codice afferma categoricamente, che essi godono di potestà di governo, in specie legislativa, così che, salvo il diritto universale della Chiesa, possano decidere quello che sembra opportuno per l'incremento della fede, per ordinare l'azione pastorale comune, per regolare i costumi e conservare, introdurre e tutelare la comune disciplina (can. 445). Tale forte riconoscimento, che risale al can. 290 del CIC 1917 e al numero 36 del decreto Christus Dominus, contiene alcuni accenti nuovi rispetto alle sue fonti. Tali sono: la ripetuta indicazione del carattere pastorale della finalità di questi concili, il chiarimento del fatto che nella sua funzione legislativa il concilio deve rimanere nel quadro stabilito dal diritto universale, e infine la precisazione che la potestà del concilio particolare si esercita soprattutto nel campo della legislazione (16).

È soltanto tenendo presente la storia di questa istituzione che possiamo renderci conto della radicalità della disciplina vigente. I concili provinciali — e in alcune parti anche quelli plenari od altri detti "generali" — infatti erano, sin dall'antichità cristiana, una istituzione di diritto canonico universale (17). È vero che già San Leone Magno abbia considerato come compito principale dei concili particolari di disporre circa la disciplina ecclesiastica (18), ma non risulta chiaro se, nella mentalità dell'epoca, i concili particolari fossero veri organi legislativi o piuttosto autentici testimoni della tradizione disciplinare (19). Nel decreto di Graziano i concili provinciali si presen-

⁽¹⁵⁾ Cf. per es. P. Erdo, Comentario, al can. 438, in AA.VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Dir. A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña, II, Pamplona 1996, 916. Vedi anche A. Garuti, Il Papa Patriarca d'Occidente? Studio stonico dottrinale (Collectio Antoniana 2), Bologna 1990; o ancora F.X. Wernz-P. Vidal-P. Aguirre, Ius Canonicum, II, ³Romae 1943, 497, nr. 436.

⁽¹⁶⁾ Cf. per es. D.J. Andrés Guttérrez, in Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánonnes, Dir. A. Benlloch Poveda, Valencia 1993, 226.

⁽¹⁷⁾ Cf. per es. H.J. Sieben, *Die Konzilsidee der Alten Kirche* (Konziliengeschichte, B.), Paderborn-München-Wien-Zürich 1979, 104-112.

⁽¹⁸⁾ Ep. 6, 5: PL 54, 619 B (« ... in qua maxime constituendum esse noverit quod ad disciplinam poterit ecclesiasticam pertinere »); cf. Sieben, *Die Konzilsidee der Alten Kirche* 105.

⁽¹⁹⁾ Cf. per es. Vincentius Lerinensis, Commonitorium 31, 16, citato da H.J. Sie-

tano già in quella forma, in cui erano concepiti dopo la riforma gregoriana ed esercitati prima di tutto sotto la guida di legati pontifici ai tempi di Urbano II (1088-1099) e Onorio II (1124-1130) in Europa occidentale (20). In base ai dicta possiamo affermare che Graziano ritenne capaci i concili provinciali di esercitare il potere giudizario e quello esecutivo, non attribuendo però a questi concili alcuna potestà legislativa (21). Anche se più tardi l'attività legislativa dei concili provinciali si è rafforzata, è rimasta importante la cooperazione dei legati pontifici nella legislazione provinciale. Oltre al motivo dell'origine legatina delle norme provinciali precedenti (che venivano forse modificate) doveva essere questa incertezza sulla competenza legislativa dei sinodi provinciali uno dei veri motivi per l'uso di chiedere la conferma pontificia per le norme accettate in un concilio provinciale. Già Antonio Augustín, padre della scienza moderna della storia del diritto canonico, richiamò l'attenzione sul fatto che erano rimasti conservati numerosi rescritti pontifici confermanti i concili provinciali o persino prescriventi norme disciplinari per la provincia (22).

BEN, Vom Apostelkonzil zum Ersten Vatikanum. Studien zur Geschichte der Konzilsidee (Konzilengeschichte B.), Paderborn-München-Wien-Zürich 1996, 92 («... admirati sumus... quanta concilii illius fuerit humilitas et sanctitas, ut tot numero sacerdotes... quibus propterea ipsa in unum congregatio audendi ab se aliquid et statuendi addere uideretur fiduciam, nihil tamen nouarent, nihil praesumerent, nihil sibi penitus adrogarent, sed omni modis praecauerent, ne aliquid posteris traderent, quod ipsi a patribus non accepissent, et non solum in praesenti rem bene disponerent, uerum etiam post futuris exempla praeberent, ut et ipsi scilicet sacratae uetustatis dogmata colerent»).

⁽²⁰⁾ Cf. S.C. Bonicelli, I concili particolari da Graziano al Concilio di Trento. Studio sulla evoluzione del diritto della Chiesa latina (Richerche di Scienze Teologiche 8), Brescia 1971, 22-23; A. García y García, Los concilios particulares en la Edad Media, in El Concilio de Braga y la función de la legislación particular en la Iglesia. Trabajos de la XIV Semana Internacional de Derecho Canónico celebrada en Braga bajo el Patrocinio del Señor Arzobispo Primado, el C.S.I.C. el Instituto «San Raimundo de Peñafort», Salamanca 1975, 142-149; E. Tejero, Comentario, al can. 440, in AA.VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Dir. A. Marzoa - J. Miras - R. Rodríguez-Ocaña, II, Pamplona 1996, 926.

⁽²¹⁾ Del problema della potestà legislativa del concilio provinciale vedi F.J. Murphy, Legislative Powers of the Provincial Council (Canon Law Studies 257), Washington, D.C. 1947. Della visione di Graziano vedi specialmente W. Góralski, Synodi prowincionalne w Dekrecie Gracjana, in Prawo Kanoniczne 26 (1983) Nr. 3-4, 172-178.

⁽²²⁾ Cf. Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis opera omnia, III, Lucae 1767, 374 («Sunt etiam nonnula Romanorum Pontificum rescripta hic relata, quibus aut confirmantur provincialia concilia, aut aliqua jubentur ad provinciae statum et mores pertinentia»).

Una certa conseguenza di queste riserve nella mentalità dell'epoca precedente al concilio Lateranense IV (a. 1215) era forse la distinzione terminologica osservata, anche se non in tutti i testi fino all'epoca moderna, secondo cui le norme obbligatorie dei concili provinciali non erano generalmente chiamate canoni (canones), ma piuttosto costituzioni (constitutiones) (23). Anche se il concilio Lateranense IV riconobbe una certa capacità legislativa ai concili provinciali, sempre tra i limiti stabiliti dal diritto superiore (24), l'istituzione dell'esame pontificio delle costituzioni dei sinodi provinciali, che risale all'epoca di Innocenzo I (337-351), quando si richiedeva che nessuno emanasse dei canoni "per le Chiese" all'insaputa del Vescovo di Roma (25), rimase come un ricordo della prassi precedente. Anzi, essa si stabilizzò all'epoca posttridentina (26). Tale revisione pontificia ormai non significava né una promulgazione pontificia, né una conferma degli statuti. Questa istituzione, che colloca l'attività legislativa di tutti i tipi dei concili particolari nel contesto della comunione della Chiesa universale (27), è rimasta conservata anche nel diritto canonico vigente (can. 446: "Terminato il concilio particolare, il presidente curi che tutti gli atti del concilio siano trasmessi alla Sede Apostolica; i decreti emanati dal concilio non siano promulgati, se non dopo che saranno stati esaminati dalla Sede Apostolica").

(23) Cf. per es. D. BOUIX, Du concile provincial ou traité des questions de théologie et de droit canon qui concernent les conciles provinciaux, Paris 1850, 466-473.

⁽²⁴⁾ Conc. Lateranense IV, c. 6: Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, ed. A. García y García (Monumenta Iuris Canonici, Ser. A, Vol. 2), Città del Vaticano 1981, 53. 7-14 («Vt autem id ualeat efficacius adimpleri, per singulas dioceses statuant personas idoneas, prouidas uidelicet et honestas, que per totum annum simpliciter et de plano, absque ulla iurisdictione sollicite inuestigent que correctione et reformatione sunt digna, et ea fideliter proferant ad metropolitanum et suffraganeos in concilio subsequenti... Et quod statuerint faciant obseruari, publicaturi ea in episcopalibus synodis annuatim per singulas dioceses celebrandis») = X 5.1.25.

⁽²⁵⁾ Cf. Socrates, HE II, 17; Sózomenos, HE III, 10.

⁽²⁶⁾ Cf. BENEDICTUS XIV, De synodo dioecesana, Ferrariae 1767, II, 150-153, Lib. XIII, c. 3 («Ea, antequam promulgentur, transmitti jussit Sixtus V ad sacram Congregationem Concilii, non quidem ut postea confirmationem reportent a Sede Apostolica, sed ut corrigantur»); BOUIX, Du concile provincial 380-397.

⁽²⁷⁾ Cf. per es. J. Orlandis, Funzione storica e ecclesiologica dei concili particolari, in La sinodalità nell'ordinamento canonico, Dir. M. Ghisalberti - G. Mori, Padova 1991, 149-152.

péter erdő 98

b) Le conferenze episcopali.

Malgrado che nell'ultimo decennio sia stata formulata anche l'opinione secondo la quale le conferenze episcopali posseggono soltanto una potestà delegata di governo (28), sembra prevalere nella letteratura la convinzione che queste conferenze abbiano una potestà ordinaria, nel quadro della quale i diversi autori distinguono diversamente le singole competenze basate su di una potestà ordinaria propria o su quella vicaria, a seconda della loro concezione sulla nozione della potestà propria e vicaria (29). Riassumendo le diverse opinioni, possiamo affermare con notevole certezza che le conferenze episcopali sono veri organi di potere che hanno potestà di creare delle norme, le quali, per essere promulgate, hanno bisogno di revisione e non di conferma da parte della Santa Sede (cf. can. 455, § 2). Tale revisione non cambia il fatto che queste norme debbano essere attribuite alla conferenza episcopale stessa. Del resto, il can. 455, § 1 chiama queste norme decreti generali. Tali decreti però, secondo i canoni 29 e 30, devono provenire dal legislatore o da un organo provvisto di potere esecutivo e dell'autorizzazione espressa del legislatore. In base a tutto ciò è evidente che la conferenza episcopale, almeno nella sua forma tipica (can. 448, § 1), costituisce un vero organo di potere governativo.

2. Nel diritto orientale.

Tra gli organi sinodali, cioè quelli esprimenti in qualche modo la collegialità tra i Vescovi, anche nel diritto comune delle Chiese cat-

(28) Cf. per es. C. de DIEGO-LORA, La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el «Codex» de 1983, in Ius Ecclesiae 1 (1989) 23-46, specialmente 36.

⁽²⁹⁾ Cf. per es. J.I. Arrieta, Conferenze episcopali e vincolo di comunione, in Ius Ecclesiae 1 (1989) 3-22; V. Fagiolo, «Potestas» del vescovo e conferenza episcopale, in Ius Ecclesiae 1 (1989) 47-67; G. Ghirlanda, De Episcoporum Conferentia deque exercitio potestatis magisterii, in Periodica 76 (1987) 573-604; Id., Responsio P.F.J. Urrutia animadversionibus, ivi 637-649; F.J. Urrutia, De exercitio muneris docendi a Conferentiis Episcoporum, ivi 605-636; J.L. Gutterrez, La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica, in Ius Ecclesiae 1 (1989) 69-91; Naturaleza y futuro de las conferencias episcopales. Actas del coloquio internacional de Salamanca 3-8 enero 1988, Ed. H. Legrand - J. Manzanares - A. Garcia y Garcia, Salamanca 1988; Die Bischofskonferenz. Theologischer und iuridischer Status, Hrsg. H. Müller - H.J. Pottmeyer, Düsseldorf 1989; Episcopal Conferences. Historical, Canonical & Theological Studies, Ed. T.J. Reese, Washington, D.C. 1989.

toliche orientali, possono essere distinti quegli organi che hanno un vero potere di governo e quelli piuttosto consultivi (30).

a) Organi consultivi.

È prima di tutto di carattere consultivo, nelle Chiese patriarcali o in quelle di un Arcivescovo maggiore, il sinodo permanente che fa parte della curia patriarcale o arcivescovile maggiore (CCEO can. 114, § 1; cf. can. 152). Anche se il diritto, per certi atti, richiede non soltanto il consiglio, ma anche il consenso di questo sinodo (cf. CCEO cann. 82, § 3; 85, § 3; 112, § 2; 120), questo non significa che il sinodo permanente sia autore di un qualche atto di potestà di governo (31). Un altro organo piuttosto consultivo è l'assemblea patriarcale (cf. CCEO cann. 140-145), quella della Chiesa arcivescovile maggiore (cf. CCEO can. 152) e quella della Chiesa metropolitana sui iuris (cf. CCEO can. 172). Queste assemblee sono organi consultivi di un'intera Chiesa patriarcale, arcivescovile maggiore o metropolitana sui iuris e non hanno vera potestà di governo (32).

b) Organi con potere di governo.

Il sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e di quella arcivescovile maggiore (CCEO cann. 102-113; 152-153) è organo legislativo (CCEO can. 110, § 1), ma allo stesso tempo costituisce anche il tribu-

⁽³⁰⁾ Cf. per es. M. Brogi, Sinodi patriarcali, assemblee e conferenze episcopali ri rito orientale, in Antonianum 51 (1976) 250-265; J.D. FARIS, Synodal Governance in the Eastern Catholic Churches, in Canon Law Society of America Proceedings 1987, 212-226; J. HAJJAR, The Synod in the Eastern Church, in Concilium 8 (1965) Nr. 1, 30-34; ID., Patriarchal Synods in the New Eastern Code of Canon Law, in Concilium (1990) Nr. 4, 88-97; G.P. MILANO, Riflessioni sulla natura della potestà dei patriachi e dei loro Sinodi alla luce della costituzione apostolica «Sacri canones», in Ephemerides Iuris Canonici 47 (1991) 157-175; G. NEDUNGATT, Synodality in the Easatern Catholic Churches according to the New Code, in Concilium (1992) Nr. 5, 65-81; W. AYMANS, Synodale Strukturen im Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in Archiv für katholisches Kirchenrecht 160 (1991) 367-389; E. Eid, La Synodalité dans la tradition orientale, in Ephemerides Iuris Canonici 48 (1992) 9-27; P. PALLATH, The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches, Roma 1994; C.G. FURST, Die Synoden im neuen orientalischen Kirchenrecht, in Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der «Synodalität» in der Katholischen Kirche, Hrsg. R. Puza - A.P. Kustermann (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat 44), Freiburg/ Schweiz 1996, 67-85.

⁽³¹⁾ Cf. Fürst, Die Synoden 80.

⁽³²⁾ Cf. ivi 82-84.

nale supremo nel territorio della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore (cf. CCEO can. 1062, § 1). Tale sinodo ha anche potestà esecutiva per diversi atti precisati nel diritto, come per esempio per la costituzione di un comune tribunale di prima istanza per più eparchie (CCEO can. 1067, § 2). Questo sinodo ha anche il diritto di eleggere il Patriarca o l'Arcivescovo maggiore (CCEO cann. 63-77) o anche i Vescovi e i candidati all'episcopato al di fuori del territorio della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore (CCEO cann. 149, 181, § 1) (33).

Nelle Chiese metropolitane sui iuris è il consiglio dei Gerarchi l'organo sinodale che ha una vera potestà di governo (cf. CCEO cann. 164-171). Questo consiglio, che sotto certi aspetti si rassomiglia alle conferenze episcopali della Chiesa latina (34), supera però, quanto a potestà, le conferenze episcopali latine, essendo capace per esempio di emanare delle leggi e norme anche nei casi in cui il diritto comune rimanda la questione al diritto particolare di una Chiesa sui iuris (CCEO can. 167, § 1) (35).

Le altre Chiese sui iuris, almeno secondo il diritto comune, non hanno organi interepiscopali provvisti di potere di governo. In esse la sinodalità si realizza nel suo senso più ampio.

III. Atti necessari di organi sinodali di potere e la loro mancanza.

1. I concili.

Nella Chiesa latina, i concili particolari non sono prescritti dal diritto universale e così non viene determinata per loro nemmeno una frequenza precisa. Se infatti la loro celebrazione non è obbligatoria, non possono esistere nemmeno dei compiti obbligatori e non facoltativi che spettino a questi concili. Per conseguenza, dalla mancanza dei concili particolari non discende nessuna difficoltà giuridica formale, nessuna lacuna di legge.

2. Organi sinodali orientali.

Nel diritto canonico orientale, date le funzioni necessarie per la vita della rispettiva Chiesa dei diversi organi sinodali di potere, la

⁽³³⁾ Cf. ivi 78.

⁽³⁴⁾ Cf. per es. P. Erdő, La participation des évêques orientaux à la conférence épiscopale. Observations au 1er § du can. 450, in Apollinaris 64 (1991) 301-304.

⁽³⁵⁾ Cf. per es. Fürst, Die Synoden 81-82.

mancanza o l'inerzia di questi organi può avere delle conseguenze di rilievo. Se, per esempio, il sinodo dei Vescovi di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore deve procedere come tribunale superiore, perché si presenta il caso di appello, ma non procede, succede quello che accade ogni qual volta quando un tribunale competente non si occupa di una causa di sua competenza. La specialità del caso discende dal fatto che questo tribunale e competente per giudicare le cause contenziose sia delle eparchie che dei Vescovi, in primo grado mediante un tribunale da se creato, e in grado di appello direttamente (CCEO can. 1062, § 2-4). Se il sinodo non costituisce questo tribunale (secondo il CCEO can. 1062, § 2) o non procede come tribunale quando dovrebbe farlo, la causa potrà essere portata senza dubbio davanti alla Sede Apostolica, dato che "a causa del primato del Romano Pontefice ogni fedele cristiano ha pieno diritto di deferire la sua causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, all'esame dello stesso Romano Pontefice che è il giudice supremo per tutto il mondo cattolico e che giudica personalmente o attraveso i tribunali della Sede Apostolica o per mezzo di giudici da lui delegati" (CCEO can. 1059, § 1). Così il foro del Romano Pontefice potrà supplire alla mancanza dell'attività giudiziale di questi organi sinodali. Rispetto al consiglio dei Gerarchi, esso può legiferare ed emanare altre norme, quando i canoni lo autorizzano espressamente o quando rimandano al diritto particolare di una intera Chiesa sui iuris (CCEO ca. 167, § 1). Se tale consiglio non produce le norme necessarie, si presenta un caso analogo alla mancanza delle norme di una conferenza episcopale di cui parleremo ancora. È da notare comunque che l'inerzia del consiglio dei Gerarchi nel campo della produzione delle norme ha la stessa conseguenza anche quando il diritto rimanda una questione al diritto particolare della Chiesa sui iuris, perché, nella Chiesa metropolitana sui iuris, è questo consiglio l'unico organo interno ordinario competente per legiferare per l'intera Chiesa sui iuris. Quando invece il CCEO parla del diritto particolare in generale, senza precisare che si tratta di quello di una intera Chiesa sui iuris, con un rinvio di questo genere — come segue dall'argomentazione convincente di Ivan Žužek — il consiglio dei Gerarchi non viene autorizzato a legiferare (36).

⁽³⁶⁾ I. Žužek, Qualche nota circa lo « ius particulare » nel « Codex Canonum Eccle-

3. Le conferenze episcopali.

Una importanza straordinaria aveva, soprattutto nei paesi dell'Europa centro-orientale, fino a poco tempo fa, la mancanza o l'impedimento totale o parziale delle conferenze episcopali e così anche delle norme che, secondo il diritto universale, avrebbero dovuto essere emanate dalle medesime. Tali situazioni sono state lo spunto per speciali soluzioni pratiche e anche per certe riflessioni canonistiche (37).

In questi paesi, infatti, non era raro che la conferenza episcopale adottasse, con decisione presa all'unanimità, una soluzione per una serie di questioni tra le quali alcune erano indicate nel CIC come di spettanza della conferenza episcopale. In mancanza di una norma recognita dalla Santa Sede e promulgata dalla conferenza episcopale, a volte sembrava necessario introdurre provvisoriamente qualche regola in base alla competenza generale dei singoli Vescovi (cf. can. 381, § 1). Le norme accettate dalla conferenza episcopale all'unanimità, essendo di competenza propria dei singoli Vescovi, non hanno bisogno di una revisione da parte della Santa Sede. Se invece viene regolamentata in questo modo una materia che, secondo il CIC, spetterebbe alla conferenza episcopale (ossia dovrebbe e non soltanto potrebbe essere ordinata da essa), al di fuori dei casi di impedimento nell'agire diversamente, tale norma non è da considerare sufficiente e soprattutto non impedisce che i singoli Vescovi cambino poi tale regola per la loro diocesi. Certamente la libertà dei Vescovi di cambiare la norma rimane in tutti quei casi nei quali la conferenza episcopale accetti all'unanimità una regola su qualsiasi materia appartenente ai singoli Vescovi. È vero che il potere dei Vescovi può essere limitato mediante l'affidamento di un determinato atto alla conferenza episcopale per una legge universale. È scontato che le singole questioni nelle quali il Codice autorizza la conferenza episcopale a emanare delle norme obbligatorie sono di carattere diverso. Quando, per sua natura, la questione dovrebbe spettare alla Santa Sede, si tratta di una concessione. In quei casi invece, nei quali sarebbe competente il singolo Vescovo, si tratta di una specie di riserva. In generale, non nel senso pieno però della "riserva", la competenza infatti

siarum Orientalium», in Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale, a cura di K. Bharanikulangara (Studi giuridici 34), Città del Vaticano 1995, 39.

⁽³⁷⁾ Cf. per. es. P. Erdő, in *Teologia* (Budapest) 29 (1995) 24-26.

per l'atto in questione non viene tolta al singolo Vescovo (in alcuni casi, la possibilità alternativa di regolamentare una questione a livello del singolo Vescovo o a livello della conferenza episcopale viene anche espressamente menzionata nel CIC - cf. can. 535, § 1: "secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta"). Tuttavia, se in tali questioni esiste una norma della conferenza episcopale, accettata con la necessaria maggioranza, recognita dalla Santa Sede e promulgata, il singolo Vescovo non può liberamente legiferare sull'argomento (cf. cann. 135, § 2; 455, § 2), o almeno non può emanare delle norme contrarie a quelle provenienti dalla conferenza episcopale (cf. can. 135, § 2). Ma quando l'organo, al quale la creazione della norma è affidata, risulta impedito a porre quell'atto (o se tale organo non esiste, perché non poteva esser istituito, come accadeva in alcuni paesi dell'Europa centrale o orientale o ancora in altri paesi comunisti, nei quali — come per esempio in Romania o nella Cecoslovacchia socialista — fino a poco fa non si poteva fondare la conferenza episcopale), pare che rimanga intatta la competenza generale dei singoli Vescovi diocesani, dato che ad essi, nella loro diocesi, "compete tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del loro ufficio pastorale" (can. 381, § 1; CD 8a; LG 27 ecc.).

Come supplisse l'azione individuale o collettiva dei singoli Vescovi alla mancante attività produttiva di norme della conferenza episcopale può essere dimostrato con vari esempi propri dell'epoca socialista dell'Est europeo.

Nella Romania, quando non esisteva ancora la conferenza episcopale, presentava una difficoltà pratica il fatto che, secondo il can. 1126, spettasse alla conferenza dei Vescovi stabilire il modo in cui erano da farsi le dichiarazioni e promesse, richieste prima della concessione del permesso di celebrare un matrimonio misto. Nella diocesi di Alba Julia, era il Vescovo a determinare la forma di queste promesse. La soluzione adottata sembra del tutto legittima, dato che in generale spetta al Vescovo diocesano precisare la modalità dell'esecuzione delle leggi universali.

Per altre materie la situazione era l'opposto. In alcuni paesi, come in Cecoslovacchia, si presentava la questione della sostituzione dell'astinenza dal mangiare carne il giorno di venerdì. Tale sostituzione può essere introdotta dalla conferenza dei Vescovi, che può anche prescrivere l'astinenza da un altro cibo diverso dalla carne (cf. cann. 1251, 1253). In mancanza di conferenza episcopale nel rispet-

tivo territorio era osservata religiosamente l'astinenza dalla carne senza alcuna possibilità di sostituzione. In questo caso, infatti, si trattava non di una norma propria della conferenza episcopale disciplinante i dettagli di esecuzione della legge universale, ma di una possibilità di sostituire (cioè cambiare!) la regola universale in base ad una concessione espressa del supremo legislatore, contenuta nella stessa legge. Tale concessione è da interpretarsi strettamente (cf. can. 18). Così i singoli Vescovi non potevano sentirsi autorizzati a far uso di questa facoltà concessa alle conferenze episcopali.

Una tendenza speciale poteva osservarsi nei paesi nei quali esisteva la conferenza episcopale, ma non poteva trasmettere, o per qualsiasi motivo non si sentiva in grado di trasmettere, le sue norme alla Santa Sede per la revisione (recognitio) richiesta nel can. 455, § 2. In tali casi, per esempio in Ungheria, in quelle materie nelle quali, in mancanza della norma proveniente dalla conferenza episcopale, poteva legiferare il singolo Vescovo, i Vescovi preferivano adottare una soluzione disciplinare all'unanimità (38). Quando poi la conferenza episcopale è riuscita ad elaborare e — dopo la revisione fatta dalla Santa Sede — anche a promulgare quelle norme che secondo il CIC essa doveva o poteva creare, i Vescovi hanno spesso semplicemente ripetuto il testo che prima era già in vigore come decisione unanime. Così hanno prescritto, per esempio, il libro parrocchiale delle cresime (cf. can. 535, § 1) (39). Tale prescrizione vigeva in Ungheria già in precedenza, da ultimo in base al regolamento dell'immatricolazione accettato con decisione unanime dalla conferenza episcopale nel 1988 (40). Un caso simile era quello del fidanzamento. Nel paese non veniva praticato da lungo tempo il fidanzamento ecclesiastico ufficiale (41). La conferenza episcopale, nella sua norma data all'esecuzione del can. 1062, § 1 — come già nel suo precedente rego-

⁽³⁸⁾ Cf. P. Erdő, Neue Entwicklungen im ungarischen Partikularkirchenrecht, in Archiv für katholisches Kirchenrecht 162 (1993) 467.

⁽³⁹⁾ Episcoporum Conferentiae Hungariae, Normae complementariae ad Codicem Iuris Canonici, 8 gennaio 1993, art. 16, in Ius Ecclesiae 6 (1994) 849; cf. P. Erdő, Note alle norme applicative del CIC in Ungheria, in Ius Ecclesiae 6 (1994) 857.

⁽⁴⁰⁾ Cf. Magyar Katolikus Püspöki Kar, Egységes katolikus anyakönyvezési szabályzat, Budapest 1988, §§ 52-55.

⁽⁴¹⁾ Per la pratica antica ungherese del fidanzamento ecclesiale vedi per es. I. Si. Pos - L. Gálos, *A katolikus házasságjog rendszere a Codex Iuris Canonici szerint*, ed. 4, Budapest 1960, 97-117; P. Erdő, *Egyházjog*, Budapest 1992, 408-409.

lamento accettato all'unanimità circa le matricole (42) — presuppone però che venga tenuto un libro parrocchiale per la registrazione di quelli che hanno richiesto la celebrazione del matrimonio. Tale libro, tuttavia, non viene prescritto dalla stessa conferenza episcopale. Esso è infatti richiesto dal regolamento suindicato, accettato all'unanimità da tutti i Vescovi, che in questo caso hanno esercitato la potestà che compete loro come singoli, in una materia, per la regolamentazione della quale, viene autorizzata anche la conferenza episcopale (cf. can. 535, § 1) (43). In questo caso speciale, quindi, i singoli Vescovi (di comune accordo) hanno emanato una norma, la quale non era riservata alla conferenza episcopale. Quando poi la conferenza aveva la possibilità di legiferare sulla stessa materia, essa si accontentava di fare un rinvio alla comune norma preesistente dei singoli Vescovi (44). Dato che questa volta la decisione della conferenza episcopale adotta una formula dichiaritiva e non costitutiva, il carattere della norma non si cambia. Essa rimane una norma unanime dei singoli Vescovi.

Un altro caso tipico di supplenza alla mancata norma della conferenza episcopale è stato quello degli statuti del consiglio presbiterale. Secondo il can. 496 infatti il consiglio presbiterale deve avere i propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, ma composti secondo le norme emanate dalla conferenza dei Vescovi. Quando tali norme mancavano, i Vescovi — persino nel quadro nella conferenza episcopale — hanno accettato all'unanimità un testo comune di statuti per i consigli presbiterali di tutto il paese. Certamente la competenza di determinare le linee direttrici per tali statuti, per l'esecuzione del Codice di Diritto Canonico, per la mancanza della rispettiva attività della conferenza episcopale (probabilmente per impedimenti esterni), ritornava ai singoli Vescovi. Quando invece la conferenza episcopale poteva accettare delle norme a maggioranza e promulgarle, dopo la revisione dalla Santa Sede, questa si vedeva ob-

⁽⁴²⁾ Magyar Katolikus Püspöki Kar, Egységes katolikus anyakönyvezési szabályzat, Budapest 1988, §§ 56-65, 67.

⁽⁴³⁾ La CE come tale richiede, oltre ai libri parrocchiali prescritti nel diritto universale (cf. can. 535, § 1), soltanto il registro parrocchiale della cresima.

⁽⁴⁴⁾ Episcoporum Conferentia Hungariae, *Normae complementariae ad Codicem Iuris Canonici*, art. 9, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 845 (« Ius particulare canonicum in Hungaria praescribit usum libri sponsorum, in quo signatur voluntas matrimonii celebrandi, firmo praescripto can. 1062 § 2 »).

bligata a creare tali norme e a lasciare ormai a ciascun Vescovo l'approvazione degli statuti dei singoli consigli presbiterali (45).

IV. Conclusione.

Dopo aver trattato brevemente dei diversi tipi di organi strettamente sinodali di potere ed aver considerato non pochi problemi pratici connessi con certi atti necessari di tali organi, possiamo formulare alcuni principi generali circa la natura e il funzionamento di questi organi.

- 1) Gli organi sinodali, in senso stretto, con potere di governo sono organi della *collegialità episcopale*. Sono composti sostanzialmente da Vescovi, anche se tra i loro membri possono trovarsi pure dei presbiteri. Tra gli altri collaboratori di questi organi possono svolgere la propria attività anche altre persone.
- 2) Tali organi, in quanto hanno una certa potestà sopra le singole Chiese particolari, si inseriscono nel contesto della comunione della Chiesa universale ed hanno bisogno di qualche autorizzazione proveniente dalla Suprema Autorità della Chiesa. La forma di questa autorizzazione può essere varia nelle diverse epoche storiche e nelle singole Chiese *sui iuris*. La presenza del legato pontificio ai concili particolari medievali, l'indicazione della competenza legislativa dei concili particolari nel Codice vigente o l'assegnazione della facoltà di creare certe norme alle conferenze episcopali nel medesimo Codice sono tutte forme d'intervento costitutivo dell'Autorità Suprema, sulla quale si basa la potestà governativa di questi organi.
- 3) L'elenco degli organi sinodali con vera potestà di governo, nel diritto della Chiesa latina e nel diritto comune delle Chiese orientali, può essere composto in modo tassativo in base all'autorizzazione proveniente dall'Autorità Suprema, senza la quale tali organi non possono esistere (anche se questa autorizzazione teoricamente può essere implicita). La Suprema Autorità della Chiesa può creare però altre forme stabili od occasionali di esercizio sinodale della potestà di governo, o può conferire la facoltà di porre degli atti di potere a degli organi sinodali per loro natura soltanto consultivi.

⁽⁴⁵⁾ Episcoporum Conferentia Hungariae, Normae complementariae ad Codicem Iuris Canonici, art. 4, in Ius Ecclesiae 6 (1994) 844.

- 4) Alcuni degli organi sinodali di potere sono necessari, perché richiesti dai Codici o anche perché diverse loro attività sono prescritte e necessarie. Altri organi hanno una esistenza o un funzionamento facoltativo, il quale può avere diversa importanza pastorale secondo le circonstanze (46).
- 5) Il funzionamento di tutti questi organi è inserito organicamente nel contesto delle Chiese particolari e in quello dell'attività dei singoli Vescovi. Tale collegamento, oltre ad essere necessario per la missione sacramentale dei singoli Vescovi, che va oltre i confini della loro Chiesa particolare, è anche di grande utilità pratica soprattutto nelle situazioni nelle quali gli organi gerarchicamente inferiori devono supplire ad alcune attività nell'esercizio del potere, attribuite dal diritto positivo ecclesiale a questi organi sinodali. Tali situazioni particolari rivelano anche il carattere del rapporto tra il potere dei singoli Vescovi e quello degli organi sinodali.
- 6) All'origine della potestà e delle singole competenze degli organi sinodali sta in genere o una semplice concessione fatta dall'Autorità Suprema, o una riserva proveniente dalla medesima. Riserva e concessione possono essere a volte anche due aspetti della stessa realtà. Tale riserva può avere diversi gradi: L'Autorità Suprema può ordinare che le norme di un organo sinodale non possano poi essere modificate dai singoli Vescovi nelle loro diocesi. La riserva può avere per effetto che l'organo sinodale e il singolo Vescovo abbiano competenza parallela o cumulativa sulla stessa materia. In questi casi le norme degli organi sinodali costituiscono un diritto superiore rispetto al diritto dei singoli Vescovi. In questo punto riserva e concessione si incontrano, perché tale forza superiore del diritto proviene dalla stessa Autorità Suprema.

⁽⁴⁶⁾ Cf. per es. Aymans, Kirchenrechtliche Beiträge zur Ekklesiologie 191 («Die Frage, inwieweit Synodalität und Konsiliarität ordentliche oder außordentliche Formen kirchlicher Leitung sind, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Die Antwort hängt allein von der diesbezüglichen Ausgestaltung des positiven Rechts ab»).

